

FARMAVALDERA S.R.L.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI – OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

Ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D. Lgs. 267/00 (T.U.E.L.) è costituita una società a responsabilità limitata denominata **"FARMAVALDERA S.R.L."**.

La Società è a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/00 e degli artt. 2325 e seguenti cod. civ. e in particolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2458 e seguenti cod. civ.

Art. 2 - Sede.

La Società ha sede legale in Capannoli – PISA. La Società potrà aprire farmacie, uffici e depositi su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ed esternamente a tali territori, compatibilmente con la legislazione vigente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - Soci.

Possono essere soci della società FARMAVALDERA S.R.L. i Comuni e altri soggetti di diritto pubblico. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'ipotesi di socio unico si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 cod. civ..

A norma del presente statuto potranno essere attribuiti ai soci particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Art. 5 - Oggetto.

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente, in particolare:

- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla Tabella XIV cat. 9, 10, 13, 16, 19 ed alla Tabella IX, nonché alla Tabella speciale per i titolari di farmacie del D.M. 375 del 4.8.1988 e successive modificazioni;
- la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi,

diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
- le prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati;
- l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;
- la gestione di ambulatori e poliambulatori medici;
- la gestione di parafarmacie e corner per la vendita di farmaci da automedicazione;
- la gestione del servizio mensa e i progetti di educazione alimentare;
- la gestione dei servizi alla persona: trasporto sociale e assistenza domiciliare.

2. Nell'oggetto rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere, la gestione di altri servizi pubblici;
- studi ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi.

Fermo restando il carattere prioritario della gestione del servizio farmaceutico comunale dei Comuni soci, la società potrà compiere tutte le attività dirette a realizzare intese con altri enti locali o con altre società di gestione di servizi pubblici per la gestione integrata del servizio farmaceutico, costituire o partecipare ad altre società, comunioni, consorzi ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate nel presente articolo.

La società potrà anche costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, procedure ristrette effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l'80 (ottanta) per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La società non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale.

Il capitale della Società è di Euro 604.900,00 (seicentoquattromilanovecento virgola zero zero) ed è suddiviso in quote da euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per decisione dei soci sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti in natura. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, salvo il disposto dell'ar.2441 c.c. relativamente ai conferimenti in natura.

Fatti salvi i limiti previsti dalla legge, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Art. 7 – Quote.

Ogni quota è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna quota. Ogni quota dà diritto a un voto.

Le quote e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 8 - Diritto di opzione e di prelazione.

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte la propria quota ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Essi hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, in tutto ma non in parte, entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della proposta, ferme le disposizioni dell'art. 2441 cod. civ.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le quote o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti ai soggetti indicati, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente statuto.

Art. 9 - Contributi e finanziamenti alla Società.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale la società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art.2467 c.c..

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dai soci.

L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione della attività e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso. L'organo amministrativo deve dare atto della economicità nell'atto di approvazione.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10 – Organi.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 11 – Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci, di cui all'art. 2479 bis cod.civ., regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso. L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:

- lettera raccomandata o posta elettronica certificata spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Soci.

Quando particolari ragioni di urgenza lo richiedano l'assemblea potrà essere convocata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora alle deliberazioni partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno tre volte l'anno e comunque tutte le volte in cui lo statuto lo prevede:

- la prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio;

- la seconda per l'approvazione della relazione sull'andamento semestrale di cui all'articolo 23;
- la terza entro la data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del budget dell'esercizio successivo.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare sui contratti di servizio con i Comuni soci e sui contratti di servizio e le convenzioni con altri enti pubblici che comportino l'estensione del servizio fuori del territorio comunale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

Che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il segretario.

Art. 12 – Assemblee in seconda convocazione.

Sono ammesse le assemblee in seconda Convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, ma comunque anche in seconda convocazione si applicano le maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 13 – Rappresentanza in assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale sottoscritto.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della società, mediante semplice delega.

La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, numero 2), cod. civ. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 14 – Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) variazioni capitale sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- d) relative ad operazioni che comportino una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- e) le trasformazioni, fusione o scissione della società.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

Spetta all'assemblea designare il segretario.

La redazione del verbale, anche nei casi in cui ciò non sia espressamente richiesto dalla legge, può essere affidata ad un notaio designato dal Presidente.

Le decisioni dei soci possono essere assunte anche per consultazione scritta e consenso espresso per scritto.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono rispettare gli stessi quorum previsti per l'assemblea e risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci, specificando espressamente la data di trascrizione.

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione.

L'Organo di amministrazione della società è costituito da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione se l'Assemblea dei soci delibera in tal senso per motivazioni di

adeguatezza organizzativa.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo prestabilito al momento della nomina, salvo revoca o dimissioni, e possono essere rieletti.

All'Organo di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della loro nomina o successivamente, in conformità alla normativa vigente.

L'Organo di amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società fatta eccezione solo per quanto per legge o per norma statutaria è riservato alla decisione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 16 – Rappresentanza

All'Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione spetterà al Presidente (o caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato) la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati:

- uno, che avrà la funzione di Presidente, su indicazione del socio con il maggior numero di quote;
- uno dal socio con la seconda quantità del numero di quote;
- uno dal socio con la terza quantità del numero di quote.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 17 luglio 2011, n. 120, concernente anche la parità di accesso agli organi di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea. Potrà inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno solo consigliere delegato o a un procuratore, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti

dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta due degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

Che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il segretario.

Art. 18 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 19 – Nomina e composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio Sindacale sono designati secondo quanto disposto nei patti parasociali.

Art. 20 - Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci

Gli amministratori ed i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza stabiliti dalla normativa vigente

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 21 - Il bilancio.

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'art. 2428 cod. civ. e a quella del Collegio Sindacale (art. 2429 cod. civ.) è presentato centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale alla Assemblea per l'approvazione. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili dovrà essere deliberata all'unanimità dai soci e avverrà nelle modalità di seguito disciplinate detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

La distribuzione degli utili sarà fatta nel seguente modo: al Comune di Pomarance spetterà lo 0,41 % (zero virgola quarantuno per cento), pari alla sua quota di partecipazione al capitale sociale. Per quanto riguarda la parte residua (pari al 99,59% degli utili destinati alla distribuzione), il 43% (quarantatré per cento) della somma sarà ripartita tra il Comune di Ponsacco ed il Comune di Santa Maria a Monte nella misura rispettivamente del 58% (cinquantotto per cento) e del 42% (quarantadue per cento). La parte restante sarà ripartita tra i Comuni di Ponsacco, Capannoli e Santa Maria a Monte in proporzione alle quote sociali. La presente modalità di ripartizione sarà valida esclusivamente per gli utili realizzati nell'esercizio 2015 e nei successivi.

Eventuali variazioni nella compagine sociale o nelle quote dei singoli soci renderanno non più utilizzabile la particolare modalità di distribuzione prevista e la ripartizione sarà effettuata in proporzione alle quote sociali.

Nel caso di distribuzione delle riserve accantonate, derivanti dagli utili maturati nell'esercizio 2014 e negli esercizi precedenti, la ripartizione sarà effettuata in proporzione alle quote sociali.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII

CONTROLLO ANALOGO

Art. 22 – Controllo analogo

Agli enti pubblici che partecipano al capitale sociale è assicurato l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative.

Il controllo analogo congiunto, di cui al precedente comma, è esercitato mediante:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del

controllo analogo, anche di tipo pattizio;

c) i contratti di servizio;

d) la partecipazione diretta al Comitato di indirizzo e di controllo, appositamente istituito quale strumento attraverso cui i Soci esercitano il controllo sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti *pro tempore* di ciascun socio o dai delegati, il cui funzionamento è disciplinato dai patti parasociali.

Il Comitato di indirizzo e di controllo rappresenta la sede dell'informazione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori - da parte dei Soci - della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

Il Comitato di indirizzo e controllo esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo art.23.

La Società, inoltre, dovrà attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'"*in house*" approvati dagli enti Soci nei propri documenti di programmazione, contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi.

Attraverso i patti parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali gli Enti Soci esercitano il controllo analogo congiunto, con particolare riferimento al funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività.

Art. 23 - Relazione previsionale e programmatica

La Società dovrà predisporre ogni anno una Relazione previsionale e programmatica della propria attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione dei soci.

In tale relazione dovranno essere indicati i programmi di attività e l'andamento della situazione economico-finanziaria, evidenziando, tra l'altro, le differenze con l'anno precedente.

La Relazione previsionale e programmatica dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed

alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività previste relativamente ai servizi affidati dai soci.

Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

La Società dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali ulteriori specifici indirizzi.

Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in assemblea, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza), quantitativi (di efficacia), di economicità, di redditività, di stabilità finanziaria, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 – Scioglimento.

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 cod. civ.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 25 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto.

È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

È vietata la corresponsione ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti

disponibili relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.